

# Comune di Vertova

Provincia di Bergamo



## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 19 del 04/08/2020**

**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>Disciplina della Tari</i>	<b>Pag.2</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Presupposto della tassa</i>	<b>Pag.2</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Determinazione della superficie</i>	<b>Pag.2</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Aree tassabili</i>	<b>Pag.3</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Locali ed aree non utilizzate</i>	<b>Pag.4</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>Pag.4</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Classificazione dei rifiuti - rifiuti speciali</i>	<b>Pag.4</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>Pag.8</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Costi di gestione e Piano Tariffario</i>	<b>Pag.9</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Articolazione della tariffa</i>	<b>Pag.9</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Tariffa giornaliera di smaltimento</i>	<b>Pag.10</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Istituzioni scolastiche</i>	<b>Pag.10</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Tributo ambientale</i>	<b>Pag.10</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al riciclo</i>	<b>Pag.11</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Riduzioni tariffarie per compostaggio aerobico</i>	<b>Pag.11</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio</i>	<b>Pag.12</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta</i>	<b>Pag.12</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Riduzione tariffa per raccolta differenziata</i>	<b>Pag.12</b>
<b>Art. 19</b>	<i>Riduzione tariffa per particolari categorie</i>	<b>Pag.12</b>
<b>Art. 20</b>	<i>Riduzione tariffa per cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),</i>	<b>Pag.13</b>
<b>Art. 21</b>	<i>Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico</i>	<b>Pag.13</b>
<b>Art. 22</b>	<i>Riduzione a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID 19</i>	<b>Pag.14</b>
<b>Art. 23</b>	<i>Ulteriori riduzioni e agevolazioni</i>	<b>Pag.14</b>
<b>Art. 24</b>	<i>Non cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</i>	<b>Pag.15</b>
<b>Art. 25</b>	<i>Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione</i>	<b>Pag.15</b>
<b>Art. 26</b>	<i>Riscossione</i>	<b>Pag.16</b>
<b>Art. 27</b>	<i>Misura degli interessi</i>	<b>Pag.16</b>
<b>Art. 28</b>	<i>Rimborsi</i>	<b>Pag.16</b>
<b>Art. 29</b>	<i>Ripetibilità delle spese di notifica</i>	<b>Pag.17</b>
<b>Art. 30</b>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<b>Pag.17</b>
<b>Art. 31</b>	<i>Attività di controllo e sanzioni</i>	<b>Pag.17</b>
<b>Art. 32</b>	<i>Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti</i>	<b>Pag.19</b>
<b>Art. 33</b>	<i>Diritto di interpello</i>	<b>Pag.19</b>
<b>Art. 34</b>	<i>Contenzioso</i>	<b>Pag.20</b>
<b>Art. 35</b>	<i>Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento e accertamento</i>	<b>Pag.20</b>
<b>Art. 36</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<b>Pag.21</b>
<b>Art. 37</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>Pag.21</b>
<b>Art. 38</b>	<i>Clausola di adeguamento e entrata in vigore</i>	<b>Pag.21</b>

**Art. 1**  
**Disciplina della Tari**

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

**Art. 2**  
**Presupposto della tassa**  
(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

**Art. 3**  
**Determinazione della superficie**  
(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini:

- a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
- b. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, purché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- unità immobiliari di utenze domestiche prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas e luce;
- locali e superfici accessorie di utenze non domestiche prive di qualsiasi attrezzatura e di utenze tecnologiche, ove non si svolga alcuna attività economica e in assenza di contratti di locazione e/o

comodato d'uso dell'immobile; dette condizioni devono essere debitamente documentate;

- fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

5. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- sono assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

6. Sono esclusi dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

7. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

8. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme contenute nel presente Regolamento

9. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

#### **Art. 4**

##### **Aree tassabili**

*(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)*

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

**Art. 5**  
**Locali ed aree non utilizzate**  
(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e allaccio alle utenze di energia e gas metano
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

**Art. 6**  
**Soggetti passivi**  
(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
4. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare;
  - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
7. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

**Art. 7**  
**Classificazione dei rifiuti - rifiuti speciali**  
(Art. 1, comma 649 L. 147/2013)

- a) Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente articolo, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente articolo.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

b) Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nella tabella A.

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nella sotto riportata Tabella A prodotti da:

- Insedimenti industriali, ad esclusione dei rifiuti prodotti nei reparti nei quali si svolge il ciclo produttivo;
- Attività agricole;

- Attività artigianali;
- Attività commerciali;
- Attività di servizio.

Sono conferiti all'ordinario servizio di raccolta e smaltimento i rifiuti urbani e assimilabili di cui all'articolo punto a) precedente provenienti da:

- attività ricettivo-alberghiere;
- studi professionali, servizi direzionali ed attività consimili;
- Insediamenti industriali, ad esclusione dei rifiuti prodotti nei reparti nei quali si svolge il ciclo produttivo; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e la comunicazione;
- enti pubblici, istituzioni culturali e scuole di ogni ordine e grado; associazioni politiche, religiose, assistenziali, sportive, ecc.;
- attività commerciali di vendita al minuto;
- attività artigianali;

Per esigenze di funzionalità e sicurezza vanno conferiti direttamente alla piattaforma ecologica i rifiuti non raccolti con il servizio porta a porta.

c) Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

#### Tabella A

- Rifiuti non pericolosi ,anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc..) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art.7 del D.Lgs 22/97;
- Rifiuti di carta e cartone e similari
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- Imballaggi primari
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata , carta adesiva , metallizzata carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno proveniente da falegnameria e carpenteria trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica , stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelli e simil-pelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali.
- Resine termoplastiche e termo-indurente in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Imbottiture , isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia , espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (legno , gesso,plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

- ❑ scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- ❑ scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure...) anche derivati dalla lavorazione basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale
- ❑ Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- ❑ Accessori per l'informatica

Ai fini della ottimizzazione nell'erogazione del servizio e per esigenze di funzionalità operativa, data la difficoltà tecnica di procedere alla raccolta e smaltimento di grosse quantità di rifiuto, è concessa la facoltà alle utenze non domestiche titolari di attività produttive industriali e artigianali la cui zona di produzione superi i 350 mq di superficie, di richiedere l'esclusione dell'area di produzione stessa, con conseguente impossibilità di conferire al servizio pubblico i rifiuti ivi prodotti, i quali dovranno essere smaltiti a proprie spese e con le modalità e le cautele previste dalla normativa in materia.

d) Produzione di rifiuti speciali non assimilati per legge o per Regolamento

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Per luogo di produzione di rifiuti speciali non assimilabili si intende l'area destinata alle lavorazioni industriali o artigianali ove la formazione di tali rifiuti ha carattere continuativo e prevalente, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente ad essa collegati, purché la superficie complessiva di detto luogo di produzione sia superiore a mq. 350.

L'esclusione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di esclusione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture formulari di identificazione);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento nonché dichiarazione sostitutiva dell'utente nella quale si dichiara la ragione sociale della ditta che provvede al ritiro del rifiuto;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.

Il Comune può effettuare controlli periodici per verificare la veridicità di quanto dichiarato.



Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti provenienti da superfici escluse dai tributi ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

e) Riduzione per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali.

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non conferibili al servizio pubblico siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito riportate

N	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
1	– Categoria 7 – Case di cura.....	30%
2	– Categoria 12 - Attività artigianali tipo botteghe: etc.....	25%
3	– Categoria 13 – Carrozeria autofficina elettrauto .....	30%
4	– Categoria 14 – Attività industriali con capannoni di produzione ...	25%
5	– Categorie 15 – Attività artigianali di produzione di beni specifici	25%

La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di riduzione deve essere allegata:

- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture formulari di identificazione );
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento nonché dichiarazione sostitutiva dell'utente nella quale si dichiara la ragione sociale della ditta che provvede al ritiro del rifiuto;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

**Art. 8**

**Obbligazione tributaria**

(Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.

3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 9**  
**Costi di gestione e Piano Finanziario**  
*(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)*

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Il costo del servizio è determinato ogni anno dal Piano Finanziario degli interventi redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in tempi tali da consentirne l'adozione, da parte dell'organo competente, prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Annualmente, entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale, visti i contenuti del Piano finanziario validato dall'organo competente, delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, le tariffe per ogni singola categoria d'utenza.

4. La deliberazione di cui al comma 3, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

**Art. 10**  
**Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.

3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti

viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate dal D.P.R. 158/1999 come individuate nelle tabelle ivi allegate.

5. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività esercitata. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alle superfici utilizzate.

#### **Art. 11**

##### **Tariffa giornaliera di smaltimento**

*(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)*

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (cento per cento). È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

#### **Art. 12**

##### **Istituzioni scolastiche statali**

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D. L. 248/2007 (convertito dalla L. 31/2008).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **Art. 13 Tributo ambientale**

*(Art. 1, comma 666, L. 147/2013)*

1. Alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale prevista dalla normativa statale o deliberata dalla Provincia.

3. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della TARI e il relativo gettito sarà riversato come

previsto dalla legge, al netto del compenso per la riscossione di cui al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, alla provincia di competenza

#### **Art. 14**

##### **Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al riciclo**

*(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)*

1. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti assimilati direttamente o tramite ditte terze autorizzate, verrà applicata una riduzione, che non potrà superare il 30 per cento della parte variabile della tariffa e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione si applica sulla parte variabile della Tariffa annualmente dovuta, con abbuono nell'anno successivo. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato al riciclo direttamente o presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20 per cento dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al riciclo;
- Indicazione dei codici avviati al riciclo;
- Attestazione delle ditte terze che il rifiuto è stato avviato al riciclo
- Periodo di avvio al riciclo.

3. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

4. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo.

5. A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- Copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);
- Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

6. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

#### **Art. 15**

##### **Riduzioni tariffarie per compostaggio aerobico**

*(Art. 1, comma 658, L. 147/2013 e art. 37 della legge 221/2015)*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 30 % della parte variabile della tariffa TA.RI.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della

documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune.

3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal giorno stesso dalla presentazione al protocollo del Comune della dichiarazione tari ove si richieda la riduzione ed ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.

4. A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio.

#### **Art. 16**

##### **Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio**

*(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)*

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la riduzione della tariffa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 80% di quanto dovuto per il periodo considerato.

#### **Art. 17**

##### **Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta**

*(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)*

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini e a corrispondere la tassa in misura ridotta del 70%.

2. La presente riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 18**

##### **Riduzione tariffa per raccolta differenziata**

*(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)*

1. Tutti gli utenti delle utenze domestiche sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

2. Nella modulazione della parte variabile della tariffa viene assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

#### **Art. 19**

##### **Riduzione tariffa per particolari categorie**

*(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)*

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo .....	30%
2	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. ....	30%

3	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero .....	30%
---	---	-----

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

#### **Art. 20**

#### **Riduzione tariffa per cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), (Art. 9 bis del decreto Legge 47/2014)**

1. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorrere dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma sopra citata attraverso la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 allegando copia della documentazione a comprova dello stato di pensionato all'estero.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Art. 21**

#### **Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico**

*(Art.57 bis comma 2 del Dl. 124/2019 - Legge 157/2019)*

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I requisiti per l'accesso all'agevolazione annuale sono:

- a) avere la residenza nell'immobile oggetto di agevolazione.
- b) essere già titolare nell'anno di competenza di un altro bonus sociale per disagio economico (bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico).

3. L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad un solo nucleo familiare per l'abitazione, a carattere familiare, di residenza.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 2 si provvede attraverso apposita richiesta presentata a pena di decadenza con le modalità, i principi e i criteri che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'agevolazione tariffaria richiesta viene quantificata ed erogata nell'avviso di pagamento, con cadenza di pagamento relativa al mese di dicembre, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa. In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata nell'avviso di pagamento inviata all'utente

## **Art. 22**

### **Riduzione a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID 19**

*(Art.1 comma 660 Legge 147/2013)*

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari alla parte variabile del tributo, calcolata in proporzione ai giorni di sospensione totale sulle tariffe che saranno approvate nell'anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 22, con esclusione delle categorie 7-9-11-18-19.

La riduzione sarà applicata avuto riguardo al codice ateco prevalente oggetto di sospensione, ai giorni di cessata attività obbligatoria previsti dal DPCM nonché alla categoria rifiuti DPR 158/99 risultante dalla banca dati delle denunce TARI già presentata dal contribuente.

2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso apposita richiesta presentata a pena di decadenza entro il 30 Settembre 2020 che attesti la regolarità con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti, i giorni di sospensione dell'attività (data inizio e data fine) il DPCM che ha obbligato la sospensione dell'attività. L'ufficio tributi mette a disposizione apposito modulo di richiesta.

3. L'agevolazione tariffaria richiesta viene quantificata ed erogata nell'avviso di pagamento, con cadenza di pagamento relativa al mese di dicembre, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo del 100% della quota variabile della tariffa.

4. La somma a copertura di tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa ed è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

5. Per il solo anno 2020 l'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni richieste dalle utenze non domestiche.

## **Art. 23**

### **Ulteriori riduzioni e agevolazioni**

*(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)*

1. Vengono stabilite le seguenti esenzioni e riduzioni:

Sono esenti totali dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi;
- c) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

2. La copertura di tali riduzioni ed esenzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 8% del costo complessivo del servizio oppure tramite il piano finanziario di cui all'art.9 del presente regolamento. Nella deliberazione di approvazione del piano finanziario annuale verrà indicata la relativa scelta.

3. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali il Consiglio Comunale può fissare annualmente, con la manovra tariffaria dell'anno di competenza ulteriori proposte di riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze prevedendo contestualmente la relativa copertura finanziaria

#### **Art. 24**

##### **Non cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

Le riduzioni e le agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche non sono cumulabili salvo quanto indicato all'articolo 22 del presente regolamento.

#### **Art. 25**

##### **Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione**

*(Art. 1, commi 686 L. 147/2013)*

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata preferibilmente entro 90 giorni e comunque entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno successivo dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di consegna nel caso di invio a mezzo posta elettronica PEC.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro la scadenza della presentazione della dichiarazione, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.



**Art. 26**  
**Riscossione**

*(Art. 1, commi 688-690, L. 147/2013)*

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad adottare le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altro strumento offerto dai servizi elettronici di pagamento interbancario o postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il tributo viene liquidato in due rate a scadenza semestrale, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti date:

- a) entro il mese di Maggio: è liquidato l'acconto o prima rata.
- b) entro il mese di Dicembre : è liquidato la seconda rata.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

**Art. 27**  
**Misura degli interessi**

*(Articolo 1, comma 165 L.296/2006)*

La misura annua degli interessi è determinata con riferimento al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

**Art. 28**  
**Rimborsi**

*(Art. 1, commi 164-168, L. 296/2006 – art. 1 comma 702 della l.147/2013)*

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 29**

##### **Ripetibilità delle spese di notifica**

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001.

2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

#### **Art. 30**

##### **Funzionario responsabile del tributo**

Il Comune designa un funzionario responsabile della IUC - TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013.

#### **Art. 31**

##### **Attività di controllo e sanzioni**

*(Art. 1, commi 692-699, L. 147/2013)*

1. Il Comune effettua verifiche e controlli relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività di accertamento può essere conferita ad un soggetto esterno da individuarsi tra quelli previsti dall'art. 52, comma 5, lett. b., del d.lgs. 446/97 ed s.m.i..

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, salvo diverso accordo con l'utente.

3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 15 e 16, del presente articolo.

4. Il personale incaricato dal Comune può accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.

5. L'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., ad esempio in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione.

6. Il Comune notifica avvisi di accertamento in rettifica di dichiarazioni infedeli o incomplete o di parziali o ritardati pagamenti oppure avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento; entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dal presente articolo.

7. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.

8. Si applicano i criteri l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. 218/1997. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. Il procedimento può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5 ter del d lgs 218/97. (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio). L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
- b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
- c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.

9 bis. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

10. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, anche quelle stabilite dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, integrati e modificati dall'art 1 dai commi da 792 a 795 della L. 160/2019

12. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e s.m.i..

13. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
- b) 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
- b) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.

15. In caso di mancata risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 693 dell'art. 1 L. 147/2013), entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 250,00 euro.

16. In caso di incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 693 dell'art. 1 L. 147/2013), entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 100,00 euro.

17. Le sanzioni di cui ai commi 13, lettera b. e 14 lettera b. sono ridotte ad un terzo e comunque nella misura stabilita dagli artt. 16, 16 bis e 17 del D.Lgs. 472/1997, nonché dall'art. 2 del D. Lgs. 218/1997 in materia di accertamento con adesione se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

18. Per le violazioni di cui ai commi 12, 13, lettera a. e 14 lettera a., la sanzione è ridotta, nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

19. In caso di regolarizzazione di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che intervengono oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo

### **Art. 32**

#### **Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti** *(articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. Una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
- b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata previa adozione di apposito e specifico regolamento della Giunta Comunale.

### **Art. 33**

#### **Diritto di interpello**

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.

5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

**Art. 34**  
**Contenzioso**  
(D. Lgs. 546/1992)

1. Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 e dall'art. 10 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, dal 1° gennaio 2018 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquanta euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. L'ufficio di riferimento per la presentazione delle istanze di reclamo e/o delle proposte di mediazione di cui all'art. 17 nella materia oggetto del presente regolamento è l'Ufficio Tributi e il relativo Responsabile è il funzionario che gestisce l'imposta o il tributo oggetto di istanza

3. Alla TARI si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme ed in particolare l'istituto dell'accertamento con adesione, limitatamente alle questioni di fatto o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

**Art. 35**  
**Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento e accertamento**  
(art. 1, commi 796 e 797, L. 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Il Responsabile del tributo, su istanza del contribuente iscritto negli elenchi o nei ruoli, consente, su richiesta motivata dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà, la ripartizione del pagamento da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore in:

a. massimo 4 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00

b. massimo 12 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;

c. massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;

d. massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;

e. massimo 48 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00;

f. massimo 72 rate mensili di pari importo per debiti superiori a Euro 50.000,01;

Nelle ipotesi f), è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Vertova,

nonché dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate. Il Responsabile di competenza può esonerare il debitore da tale onere a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente alla richiesta di dilazione del pagamento. Ad ogni singola rata andrà applicata la frazione di interesse legale al saggio vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione maggiorato del 50%. La richiesta di rateizzazione può essere presentata all'ufficio competente fino a quando il responsabile, una volta scaduto il termine per il pagamento, non avrà avviato il procedimento per la riscossione coattiva.

2. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.

3. In caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive, il debitore decadrà dal beneficio e verrà dato corso, previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio competente, all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

### **Art. 36**

#### **Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

### **Art. 37**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

### **Art. 38**

#### **Clausola di adeguamento e entrata in vigore**

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.